

CAMERA DEI DEPUTATI

N.390

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (390)

(Articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Trasmesso alla Presidenza il 16 marzo 2026

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

- Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il “*Codice dell’ordinamento militare*” e, in particolare, l’articolo 184 che al comma 1 stabilisce che “*La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.*” e, al comma 2 che “*I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*”;
- Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e, in particolare, gli articoli:
- 3, comma 2, a mente del quale, nei luoghi di lavoro delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco [omissis], le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri (nonché dalle altre Forze di polizia, dal Corpo dei Vigili del fuoco e dal Dipartimento della Protezione civile fuori dal territorio nazionale), individuate con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- 3, comma 3, per il quale gli schemi dei decreti di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione;

- 13, comma 1-bis), laddove è previsto che: *“Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 112, comma 2;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 4 che, al comma 1, reca una profonda e complessiva riorganizzazione dell'Area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, attraverso, in particolare, la separazione delle cariche, delle funzioni e delle responsabilità fra il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l'articolo 27, secondo comma, lettera d);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare* – di seguito “TUOM”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 – *Serie generale* – n. 269;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024, n. 99, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2024, 2023 – *Serie generale* – n. 159;



- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - *Serie generale* – concernente la *struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa*, in attuazione dell’articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 410, concernente “*Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 (citato), in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonché funzioni, compiti responsabilità e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell’Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)*”, adottato in attuazione del citato d.P.C.M. n. 164 del 2023;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 20 marzo 2025, recante *Struttura degli uffici centrali del Ministero della difesa*, in attuazione dell’articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2025, n. 106;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 20 marzo 2025, recante *Struttura della Direzione nazionale degli armamenti, del Segretariato generale della difesa e delle Direzioni generali*; in attuazione dell’articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2025, n. 106;
- Visto** il decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019 n. 127, concernente il “*Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2019 - *Serie generale* - n. 255;
- Considerato** che le funzioni operative e addestrative delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nel rispetto delle specifiche aree di competenza e specializzazione, in Patria e all’estero, sono caratterizzate dall’immediatezza e dall’urgenza delle connesse attività, dalla non valutabilità preventiva dalle conseguenze nonché dalla gestione di scenari d’intervento complessi, per le quali il personale militare necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite mediche periodiche di controllo sanitario;
- Considerato** che in ragione della natura e delle finalità delle funzioni istituzionali assegnate alle Forze armate e all’Arma dei carabinieri, occorre preservare le necessità di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attività operative e addestrative espletate sia in territorio nazionale che all’estero;
- Acquisiti** i concerti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione, rispettivamente con note numeri 6099 del 26 giugno 2025, 3139 del 7 luglio 2025 e 678 del 20 giugno 2025;

Sentite	le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Sentite	le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Acquisito	il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 luglio 2025;
Udito	il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del _____;
Acquisito	il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista	la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota _____;
Visto	il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento reso con nota _____,

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione a particolari funzioni delle Forze armate)

1. Al fine di ridefinire gli ambiti delle attività e dei luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripartizione della competenza sull'emanazione di direttive e sul coordinamento in materia di antinfortunistica e di prevenzione in ragione della specificità delle funzioni delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, comma 1, dopo la lettera *cc*) è inserita, infine, la seguente:

«*cc-bis*) emana, per l'area tecnico-operativa della difesa, direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore.»;

b) all'articolo 105-*ter*, comma 1, lettera *m*), dopo la parola «emana» sono inserite le seguenti: «, per l'area tecnico-amministrativa della difesa,»;

c) all'articolo 252, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli uffici dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa preposti all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera *cc-bis*) e 105-*ter*), comma 1, lettera *m*), assicurano, per le rispettive aree di competenza, il coordinamento delle strutture di vertice di cui al comma 1.»;



d) all'articolo 253, comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali ovvero addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate, non si intendono quali luoghi di lavoro. Gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree di cui al precedente periodo, si intendono adempiuti se:

1) le attività e le operazioni ivi espletate sono condotte nel rispetto di espresse disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione;

2) il personale ivi impiegato è addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili in relazione ai possibili eventi, all'urgenza e alla complessità delle attività necessarie allo svolgimento della missione assegnata, in modo da assicurare il contemperamento fra la valutazione della personale esposizione al pericolo con l'esigenza di salvaguardare la protezione propria, degli altri operatori e di quanti sono presenti nell'area di operazioni;

3) le attrezzature, i mezzi e i sistemi utilizzati, anche complessi, sono adeguati, idonei e conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza;

a-ter) nei casi in cui alle attività nelle aree indicate alla lettera a-bis) coopera personale che non ha rapporto di impiego o di servizio con il Ministero della difesa, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza restano in capo ai relativi datori di lavoro, fermo restando il necessario coordinamento tra le parti;».

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

